



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili

e, p.c.,

Al Consiglio nazionale forense
Al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Alla Unioncamere

OGGETTO: Elenco esperti della crisi di impresa ex art.13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14-
Incarico di componente del collegio sindacale di società.
Rif. prot. DAG n. 112091.E del 10 luglio 2025

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità che sia valutato favorevolmente, ai fini dell'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti formati presso le Camere di commercio, l'incarico di componente del collegio sindacale di una società che abbia presentato istanza per la composizione negoziata della crisi di impresa, ricoperto da un dottore commercialista.

A tal fine, premesso il richiamo all'art.13, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (c.d. Codice della crisi di impresa), secondo cui, tra gli altri, "*Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza*", il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha argomentato circa la sopravvenuta esigenza, nonostante il dettato normativo, di considerare in via evolutiva il crescente ricorso allo stesso procedimento di composizione negoziata da parte delle imprese, sì da poter considerare positivamente il requisito dell'incarico di componente del collegio sindacale assunto da professionisti commercialisti, sia pure subordinatamente alla condizione che, a conclusione delle trattative volte alla composizione negoziata, la società non abbia proposto domanda di concordato

semplificato, ovvero non sia stata destinataria di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Orbene, al fine di fornire un riscontro sulla questione sottoposta all'attenzione di questo Ufficio -cui invero non è attribuita alcuna funzione di vigilanza sugli elenchi in esame- occorre preliminarmente sottolineare come l'art.13, comma 3, ultimo periodo, del c.d. Codice della crisi, richiamato nella nota citata, si riferisce più propriamente ai requisiti di inserimento dei cd. manager aziendali nell'elenco degli esperti.

Per i professionisti, come noto, i requisiti sono declinati dall'art.13, comma 3, primo periodo, d. lgs n.14/2019, a mente del quale l'inserimento può essere richiesto dagli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Tanto chiarito, come noto, nella circolare di questa Direzione generale del 30.12.2021 n. prot. DAG. 261022. U (allegato 1), sono state fornite ai rispettivi Consigli nazionali linee di indirizzo interpretative proprio in ordine al requisito delle *“precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa”*.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, anche per i professionisti commercialisti ed avvocati sono stati valorizzati gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle pregresse esperienze (in numero minimo di due) nella ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa quali, tra gli altri, *“l'attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”* (v. punto n.7, pag. 3, Circolare citata), con ciò mutuando, *in parte qua*, proprio il requisito previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art.13, per i manager aziendali.

Il riferimento analitico ai piani di risanamento attestati ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed ai concordati preventivi con continuità contenuto nella normativa primaria ivi esaminata, non consente allo stato, e *de iure condito*, di poter adottare alcuna opzione ermeneutica volta ad ampliare, sia pure in chiave evolutiva, il novero delle esperienze utili ai fini richiesti da codesto Consiglio.

Cordiali saluti.

Roma, 14 luglio 2025

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Il direttore dell'ufficio II Sabrina Mostarda